Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 comma 2 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006

Articolo 1 (Finalità)

1.La presente Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata Carta) ha lo scopo di garantire agli studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.

2. La presente Carta definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Articolo 2 (Destinatari)

1. La presente Carta si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni del percorso di studi.

2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, la presente Carta si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Articolo 3 (Modalità di svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro)

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

2. I percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 65 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e delle delibere di Giunta attuative, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa. Le attività di tirocinio curriculare sono programmate sulla base di apposite convenzioni: le convenzioni possono essere sottoscritte con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Possono essere riconosciute all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto dalla delibera provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017, e anche le attività di orientamento, svolte nell'ultimo triennio dei percorsi quinquennali o, per i percorsi quadriennali, a partire dalla classe seconda, come previsto dalla delibera n. 688 del 17 maggio 2024.

3. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nel Progetto d'Istituto predisposto dall'istituzione scolastica e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

4. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite. Il percorso di alternanza scuola-lavoro può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

5. Per le finalità di questo articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali individuano uno o più referenti a cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola – lavoro.

Articolo 4 (Diritti e doveri degli studenti)

1. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza scuolalavoro, per una durata complessiva di almeno 250 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 150 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.

2. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.

3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.

4. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.

5. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza scuola-lavoro da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante.

6. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza scuola-lavoro, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e della Legge Provinciale n. 10 dell'1 luglio 2013.

7. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola-lavoro effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

8. Gli studenti, durante i periodi di alternanza scuola-lavoro, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.

9. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;

b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza scuola-lavoro.

10. Ai fini della validità del percorso di alternanza scuola-lavoro, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

11. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza scuola-lavoro, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

12. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dal Regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 5 (Salute e sicurezza)

1. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti equiparati ai lavoratori, svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il rilascio dei relativi attestati.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1. gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro devono ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale e una specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo e in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti. Il soggetto ospitante potrà valutare la necessità di integrare con la formazione specifica rispetto agli ulteriori rischi presenti nell'azienda ospitante; questo ulteriore percorso formativo sui rischi specifici dovrà essere documentato e i contenuti dovranno essere in linea con la formazione obbligatoria dell'azienda ospitante. Gli eventuali oneri conseguenti derivanti da questo eventuale percorso formativo integrativo dovranno essere regolati nella convenzione fra l'istituzione scolastica e l'azienda ospitante.

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:

a) stipulati accordi tra le Istituzioni scolastiche, i soggetti e/o gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning per le aziende a rischio basso, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo StatoRegioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) individuare e promuovere forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 della presente Carta, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, ferma restando l'individuazione di attività che non espongano, di norma, il tirocinante a rischi particolari per la salute e sicurezza, nella convenzione o nel progetto formativo individualizzato fra Istituto e Azienda, dovranno essere definiti chiaramente i soggetti titolati ad effettuarla e chi dovrà sostenerne gli oneri ad esse conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare n. 44 del 21 novembre 2016). Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza scuola-lavoro. Sono , inoltre , da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente da considerare, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo. Ai fini delle disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 72, comma 1, lettera d), la Provincia Autonoma di Trento stipula per tutti gli studenti del sistema scolastico provinciale una assicurazione per la responsabilità patrimoniale e civile verso terzi valida fino al compimento del ventesimo anno di età. Resta, quindi, escluso dalla tutela INAIL l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. In quest'ultima eventualità lo studente è coperto dall'assicurazione di tutela patrimoniale e responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento

Articolo 6 (Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro)

1. Presso il Dipartimento Istruzione e Cultura è istituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni della presente Carta sul territorio provinciale.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura , ovvero da un suo delegato ed è composta dai seguenti soggetti: uno studente designato dalla Consulta provinciale degli studenti, un docente e un dirigente scolastico designati dal Dipartimento Istruzione e Cultura , un genitore designato dalla Consulta provinciale dei genitori. E' componente di diritto della commissione il Sovrintendente scolastico.

3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo al Dipartimento Istruzione e Cultura contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente Carta, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con la presente Carta.

4. Il dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura , avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul reclamo entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

5. La Commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

6. La Commissione resta in carica per cinque anni scolastici, fatte salve surroghe o sostituzioni dei componenti.

7. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie)

Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti prima dell'entrata in vigore della presente Carta ai sensi della Legge Provinciale n.5 dell'8 agosto 2006.